

Codice DB1607

D.D. 23 gennaio 2014, n. 15

L.R. n. 40/98, art. 10 - Fase di verifica di VIA e contestuale Valutazione di Incidenza inerente il progetto "Ampliamento centro commerciale classico attivo ed operante e nuova realizzazione di un centro commerciale sequenziale all'interno del parco commerciale esistente denominato Via dei Cacciatori. Comune di Nichelino (TO) - Esclusione del progetto dalla fase di VIA di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/98.

Vista l'istanza presentata in data 8 agosto 2013 dalle Società Carrefour Property Italia Srl e Società Sviluppo Commerciale Srl con sede in via Caldera, 21 Milano – con la quale è stato chiesto l'avvio della fase di verifica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14.12.98, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/03, relativamente al progetto "Ampliamento di centro commerciale classico attivo ed operante e nuova realizzazione di un centro commerciale sequenziale all'interno del parco commerciale esistente denominato *Via dei Cacciatori*" sito nel comune di Nichelino (TO).

Premesso che:

a cura della Regione Piemonte - Direzione Ambiente – Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 5 settembre 2013, l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto e l'individuazione della responsabilità del procedimento, attivando la procedura;

in data 22 ottobre 2013 nel corso della seduta della prima conferenza dei servizi, rilevato che era ancora in itinere il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al d.lgs. n. 152/2006 s.m.i. del Piano esecutivo convenzionato (Pec) denominato "Via dei Cacciatori" da parte dell'amministrazione comunale, il responsabile del procedimento ha sospeso i termini della procedura di fase di verifica ambientale;

in data 19 dicembre 2013 con nota prot. n. 43899 il comune di Nichelino ha trasmesso al responsabile del procedimento copia del Verbale del 4.12.2013, Determina dirigenziale n. 919 del 5.12.2013 e Deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 12.12.2013 con la quale si è formalizzata la conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Pec succitato, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e artt. 3 bis e 43 della L.R. n. 56/1977 s.m.i. avviato con Deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 17.09.2013 con esclusione dello stesso dalle successive fasi di Valutazione Ambientale a condizione che le prescrizioni contenute nel verbale dell'Organo Tecnico Protocollo n. 41331 del 4.12.2013 siano recepite nella stesura definitiva del progetto di Pec da parte del proponente Società Carrefour Property Italia Srl;

i tempi del procedimento oggetto del presente atto sono stati quindi riavviati a far data dal 23 dicembre 2013, a seguito del deposito presso gli uffici regionali da parte del proponente della documentazione integrativa a recepimento delle risultanze del procedimento di VAS.

Visti gli elaborati presentati, il progetto è sottoposto alla fase di verifica in quanto rientra nella categoria progettuale n. 17 dell'Allegato B1 alla L.R. 40/98 e non ricade, neppure parzialmente, in aree naturali protette mentre l'attivazione contestuale del procedimento di valutazione di incidenza è stata richiesta con riferimento al SIC codice IT1110004 "Stupinigi" vicino alla zona di intervento.

Preso atto che:

- l'area oggetto dell'intervento, che è ricompresa tra la Tangenziale sud di Torino, l'asse viario di via dei Cacciatori e via Finestrelle e si sviluppa a valle del Torrente Sangone, ricade in parte in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04. In particolare :
 - la porzione posta ad nord-ovest dell'area oggetto di PEC è ricompresa in ambito tutelato ai sensi ai sensi degli artt. 136-157 D.lgs. 42/2004, con provvedimenti:
 - o D.M. 19 settembre 1966 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano";
 - o D.M. 1 agosto 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco";
 - o D.M. 10 novembre 1959 "dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone laterali alla strada comunale prima della palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la palazzina stessa" ;
 - l'area situata a nord risulta ricadere all'interno della fascia dei 150 m. del torrente Sangone, sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142 comma c) del D.Lgs 42/2004;
- il progetto recepisce quanto accolto e prescritto dalle Deliberazioni di Conferenza dei Servizi di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 114/98, prot. n. 17829/DB1607 del 18.12.2012 (Intervento B) e prot. n. 3533/DB1607 del 19.03.2013 (Intervento A).
- l'intervento in progetto consiste nella ristrutturazione urbanistica, riordino e riqualificazione degli spazi nell'area ricompresa tra la tangenziale sud di Torino, l'asse viario di via dei Cacciatori e via Fenestrelle; si sviluppa a valle del Torrente Sangone e confina a sud con il sedime su cui ha sede la società Ippica Torinese. Il progetto interessa una porzione di suolo a carattere commerciale quasi interamente insediato. In posizione frontale rispetto al fabbricato del centro commerciale classico esistente, attivo ed operante, che verrà ampliato a mq 12.000 di superficie di vendita complessiva, sarà realizzato un centro commerciale sequenziale con superficie di vendita complessiva pari a mq 4.500 costituito da medie strutture di vendita e separato dallo stesso tramite un percorso pedonale pubblico esterno che, allargandosi quasi a creare una piazza centrale, funge sia da collegamento che da area di sosta. Gli interventi previsti per le medie struttura esistenti, le cui superfici di vendita rimarranno invariate, riguarderanno solamente l'adeguamento e la sistemazione della viabilità esistente e dei parcheggi, creando un tutt'uno compositivo con gli spazi scoperti a servizio sia del centro commerciale classico che del sequenziale. Per quanto riguarda gli spazi esterni, il progetto prevede aree a parcheggio pubblico e privato ben collegate al tessuto viario in parte esistente, per il quale sono previste opere di adeguamento e potenziamento, nonché spazi destinati alla realizzazione di aree a verde sistemate ad aiuole o piantumate con essenze ad alto fusto. E' prevista inoltre la realizzazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali collegati a quelli già realizzati, ed in progetto, all'interno del comune di Nichelino;
- il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale costituito con D.G.R. 21-27037 del 12.04.1999, così come previsto dall'art. 7 comma 3 L.R. 40/1998, ha individuato con nota prot. n. 11901/DB10.02 del 28 agosto 2013 la Direzione Attività Produttive, competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, individuando altresì le altre Direzioni regionali competenti per l'istruttoria;
- la Direzione Attività Produttive, tramite il Dirigente del Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale, nominato responsabile del procedimento con nota prot. n. 8055/DB1701 del 22.10.2010, ha indetto per il giorno 22 ottobre 2013, la prima Conferenza dei Servizi, ai fini di effettuare con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 l'esame contestuale degli

interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all'oggetto; come sopra anticipato, nel corso della seduta si è stabilito di sospendere i termini del presente procedimento a far data 22.10.2013 fino alla conclusione da parte dell'amministrazione comunale della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con l'auspicio che, al fine di un'ottimizzazione delle azioni e un'omogeneità delle osservazioni e approfondimenti istruttori, il procedimento di VAS tenesse conto e recepisce gli elementi ed i suggerimenti emersi in sede di conferenza medesima;

– in data 12 dicembre 2013 il comune di Nichelino con Deliberazione della Giunta comunale n. 135 ha concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Pec “Via dei Cacciatori” con l'esclusione dello stesso dalla procedura di VAS subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale dell'Organo Tecnico protocollo n. 41331 del 4.12.2013;

– i tempi del procedimento sono stati riavviati a partire dal 23 dicembre 2013, corrispondente alla data di deposito della documentazione integrativa da parte del proponente.

– la Direzione tramite il Dirigente del Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale, ha indetto per il giorno 15 gennaio 2014, la seconda Conferenza dei Servizi ai fini di effettuare con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 l'esame delle integrazioni trasmesse e valutare complessivamente il progetto in esame;

- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

– entro quarantacinque giorni dall'avvio della procedura, avvenuta con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico.

Viste le note e osservazioni formulate dai partecipanti all'istruttoria, in particolare:

– nota prot. n. 63560/1406 del 14.10.2013 della Direzione regionale Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino in cui si rileva che, “esaminati gli elaborati progettuali relativi all'intervento di ampliamento e di nuova realizzazione del centro commerciale di che trattasi e facendo seguito ai lavori della riunione dell'Organo Tecnico regionale tenutasi in data 08/10/2013, in progetto, non sono previste opere interferenti con corsi d'acqua iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche della Provincia di Torino, ovvero, aventi sedime demaniale. Nello specifico si osserva che la tratta d'alveo del Torrente Sangone prospiciente l'area di intervento è classificata di terza categoria delle opere idrauliche, risultando quindi l'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) l'Autorità idraulica competente per il corso d'acqua medesimo. Ciò posto, limitatamente agli aspetti di carattere idraulico di competenza del Settore scrivente, non si esprime parere ai sensi del R.D. 523/1904 e relativi provvedimenti concessori ex Regolamento Reg. 12/2004”;

– nota prot. n. 760 del 17.10.2013 dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po e Collina Torinese in cui si rileva che il progetto “si riferisce ad un'area esterna alla perimetrazione delle aree protette di cui alla l.r. n. 19/2009. Solo in minime porzioni attigue all'asse viario denominato “via dei Cacciatori” vi sono delle modeste aree, verso il torrente Sangone, ricadenti in “area contigua”. Comunque dette *aree contigue*, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 19/2009, si configurano come ambiti esterni alle aree protette e come tali non fanno parte del sistema regionale delle aree protette. Di conseguenza in merito al procedimento in oggetto questo Ente non deve esprimere parere ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 19/2009. Inoltre questo Ente non deve esprimere un giudizio di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. n. 19/2009, in quanto il luogo nel quale è prevista la realizzazione dell'insediamento commerciale non è compreso in siti della Rete Natura 2000 affidati in gestione dalla Regione Piemonte mediante convenzione a questo Ente, nè si trova in prossimità di

essi. Pertanto si esclude ogni possibile incidenza significativa su habitat e specie di interesse comunitario, per quanto di competenza di questo Ente”;

– nota prot. n. 1166 del 10.01.2014 dello Sportello Unico per le Imprese di Moncalieri in cui si pongono alcune osservazioni di cui tenere conto in occasione della seconda seduta di conferenza dei servizi prevista per il giorno 15.01.2014;

– nota prot. n. 1810/DB0800 del 21.01.2014 della Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio in cui si rileva che, tenuto conto che l’area oggetto dell’intervento ricade in parte in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e considerate le peculiarità dei luoghi interessati dalle opere previste, parzialmente interessati dalla pluralità dei vincoli paesaggistici, pur non riscontrando elementi preclusivi alla realizzazione degli interventi previsti, si ritiene necessario formulare le osservazioni e indicazioni delle quali tener conto nell’ambito della stesura del progetto definitivo come riportate nel dispositivo del presente atto;

– nota della Società Ativa del 22 gennaio 2014 con la quale si anticipano le prescrizioni proposte, peraltro già anticipate in sede di conferenza dei servizi del 15.01.2014 all’Ente concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali - in merito al parere definitivo sulle opere e le eventuali prescrizioni, che perverranno formalmente dallo stesso ente concedente e riportate nel dispositivo del presente atto.

Viste le valutazioni con cui l’Arpa – Dipartimento Provinciale di Torino – Struttura semplice “Attività di produzione” ha contribuito nel corso del procedimento all’individuazione delle prescrizioni riportate nel dispositivo;

viste le valutazioni della Direzione Ambiente, secondo le quali, dall’esame della documentazione progettuale fornita dal proponente, dalle risultanze emerse durante le riunioni dell’Organo Tecnico regionale e della Conferenza di Servizi, per quanto di competenza, l’intervento in oggetto non deve essere assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all’art. 12 della LR 40/1998 subordinatamente all’adozione delle misure di mitigazione come prescritte nel dispositivo del presente atto.

Visti i verbali delle due riunioni della Conferenza di Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’Allegato E della L.R. 40/98;

vista la nota prot. n. 3161 del 1.10.2013 dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino in cui si comunica che “fermo restando che la competenza in materia di valutazione d’incidenza all’interno di VIA/VAS è in capo alla Regione, Settore Pianificazione e Gestione Aree Protette, peraltro già presente nell’elenco invitati alla conferenza, alla luce della documentazione già visionata e, tenuto conto della localizzazione del centro commerciale di cui all’oggetto, l’Ente scrivente, in qualità di soggetto gestore del SIC IT 1110004 Bosco di Stupinigi, ritiene che il progetto non sia da assoggettare alla Valutazione d’Incidenza, così come previsto dalla L.R. n. 19/2009;

tenuto conto che il procedimento di VAS si è concluso con D.G.C. n. 135 del 12 dicembre 2013 con allegata copia della D.G.C. n. 919 del 5 dicembre 2013 e relativo parere dell’Organo Tecnico comunale nelle more dell’acquisizione del parere da parte del Settore regionale Aree Naturali Protette competente in materia di Valutazione d’Incidenza in ambito VAS;

considerato che con nota prot. n. 712/DB10.16 del 20 gennaio 2014, il Settore regionale Aree Naturali Protette, preso atto degli elaborati progettuali consegnati dal proponente a recepimento

delle indicazioni contenute nella D.D. n. 919/2013, pur ritenendo condivisibile la decisione comunale di esclusione dalla VAS dello strumento urbanistico esecutivo, ritiene opportuno formulare alcune osservazioni ad integrazione delle indicazioni fornite dall'Organo Tecnico comunale che potranno venire recepite dal comune di Nichelino con proprio atto integrativo della sopra citata D.G.C. n. 135/2013;

visto che con la nota succitata il Settore regionale Aree Naturali Protette ritiene che il Pec "via dei Cacciatori", fatto salvo il rispetto delle indicazioni indicate nella nota stessa, non sia da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 19/2009;

verificato che le prescrizioni contenute nella nota prot. n. 712/DB1016 del 20.01.2014 del Settore regionale Aree Naturali Protette sono state integralmente richiamate nel parere pervenuto dalla Direzione Ambiente e puntualmente recepite nel dispositivo del presente atto;

visto che il procedimento di esclusione della VAS concluso dal comune con proprio atto D.G.C. n. 135 del 12 dicembre 2013, ancorché carente rispetto alle prescrizioni proposte dal Settore regionale Aree Naturali Protette, non necessita di un supplemento istruttorio relativo alla procedura di Valutazione d'Incidenza, in quanto come sopra specificato dallo stesso Settore regionale Aree Naturali Protette "il Pec "via dei Cacciatori", fatto salvo il rispetto delle indicazioni indicate nella nota stessa, non è da sottoporre alla procedura di Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 19/2009".

Atteso la richiesta che *"la piantumazione delle alberature previste lungo tutto il margine prospiciente la sede stradale della tangenziale sia realizzata in continuità con le alberature esistenti poste più a sud, al fine di realizzare un'uniforme ed omogenea quinta visiva sul tratto autostradale"* pervenuta dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia – Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio con la nota prot. n. 1810/DB0800 del 21.01.2014 succitata non può essere accolta in quanto in totale contrasto con le disposizioni della Società Ativa che prescrive, senza possibilità di deroga, che *"in ogni caso non è consentita la piantumazione di piante ad alto fusto"* lungo il perimetro della carreggiata prospiciente la tangenziale di Torino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 40/1998

Vista la L.R. n. 19/2009

Vista la L.R. n. 28/1999 e la D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 56/1977 e s.m.i.

determina

di ritenere che il progetto "Ampliamento di centro commerciale classico attivo ed operante e nuova realizzazione di un centro commerciale sequenziale all'interno del parco commerciale esistente denominato *Via dei Cacciatori*" sito nel comune di Nichelino (TO), presentato dalle Società Carrefour Property Italia Srl e Società Sviluppo Commerciale Srl con sede in via Caldera, 21

Milano – possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/98 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che vengano realizzate tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte nel progetto allegato all'istanza in oggetto e che il progetto recepisca tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

Dal punto di vista tecnico-progettuale:

Viabilità

- Le opere di viabilità così come prescritte nella Deliberazione della Conferenza dei Servizi prot. n. 17829/DB1607 del 18.12.2012 (Intervento B) e prot. n. 3533/DB1607 del 19.03.2013 (Intervento A) dovranno essere eseguite prima dell'attivazione dell'insediamento commerciale.
- Ai fini della sicurezza stradale, onde evitare eventuale punto nero alla circolazione stradale, si suggerisce di eliminare l'accesso veicolare su via Cacciatori e compreso tra le due rotatorie. Qualora i posti auto serviti da tale accesso, concorrano nel calcolo minimo dei parcheggi necessari al Centro Commerciale, si valuti la possibilità che gli stessi posti auto possano essere serviti da una viabilità alternativa proveniente dalle aree a parcheggio limitrofe.
- La distanza minima dalla proprietà autostradale da rispettare per la viabilità comunale, compresa la viabilità di servizio ai parcheggi, non deve essere inferiore a mt. 10.00, misurati dalla recinzione autostradale alla carreggiata in progetto;
- relativamente alla sola viabilità comunale di via Cibrario, la distanza minima della carreggiata dalla proprietà autostradale non deve essere inferiore a mt. 9.00;
- le specie arboree con funzione di barriera antiabbagliamento previste lungo il perimetro della carreggiata prospiciente la tangenziale di Torino, possono essere posizionate a margine della carreggiata ma non devono avere una larghezza superiore agli 80 cm a ciclo vegetativo completo. In ogni caso non è consentita la piantumazione di piante ad alto fusto. La proponente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine ad eventuali fenomeni di abbagliamento agli utenti in transito sull'autostrada e, nel caso vengano segnalati fenomeni di abbagliamento, si obbliga ad eseguire tempestivamente interventi risolutivi;
- le eventuali specie arboree da posizionare nell'area verde compresa tra lo svincolo di uscita della tangenziale di Torino, c.so Unione Sovietica e via dei Cacciatori, non possono essere piantumate a distanza inferiore ai mt.10 dalla recinzione autostradale e comunque a una distanza pari alla loro altezza a ciclo vegetativo completo.

Dal punto di vista ambientale

Vegetazione, Paesaggio

- la porzione posta ad nord – ovest dell'area oggetto di PEC, area PV/1, ricompresa in ambiti soggetti a tutela paesaggistica, in parte destinata a nuovo parcheggio, sia disegnata conferendo all'area verde prevista una conformazione maggiormente unitaria, evitando eccessive frammentazioni derivate dalla disposizione dei parcheggi; il numero di posti auto dovrà essere ridotto in modo significativo, eliminando in particolare quelli nelle fasce poste a fianco della via dei Cacciatori e della Tangenziale; una parte di tali posti auto potrà essere ricollocata nella fascia lungo la via Cibrario; l'area dove è previsto l'impianto arboreo dovrà essere oggetto di una lavorazione del terreno tale da rimuovere la compattazione del suolo ed i materiali ghiaiosi ad oggi presenti, apportando terra agraria. Il numero di pioppi bianchi da conservare potrebbe essere incrementato svolgendo in tal modo un'efficace azione di ombreggiamento delle nuove piante messe a dimora e accelerando il rimboschimento dell'area al fine di consentire di svolgere una funzione di filtro rispetto alle visuali percepibili in particolare dal Viale Torino, sottoposto a tutela paesaggistica con specifico provvedimento ministeriale (D.M. 10 novembre 1959);

- in merito all'area a parcheggio PV/2 dove le condizioni attuali del suolo a prato arborato sono decisamente migliori, si richiede di verificare la possibilità di conservare alcune dei pioppi bianchi di grandi dimensioni presenti, compatibilmente con la sovrapposizione ai nuovi stalli e con il pericolo di ribaltamento sulla viabilità autostradale;
- in ogni caso non è consentita la piantumazione di piante ad alto fusto lungo il perimetro della carreggiata prospiciente la tangenziale di Torino;
- sia attentamente valutata e commisurata con le visuali percepibili dagli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, ed in particolare dalla monumentale Palazzina di Caccia di Stupinigi, la collocazione di insegne pubblicitarie poste ad una quota superiore alla quota di copertura dei manufatti previsti; siano inoltre da evitarsi gli impianti di illuminazione realizzati con strutture di altezza elevata (es. torri faro);
- la sistemazione della via dei Cacciatori, per la quale è previsto l'ampliamento, sia realizzata sulla base di un progetto unitario omogeneo che integri, sia con interventi naturalistici, sia con qualificate opere di arredo urbano, le previste opere di riqualificazione dell'adiacente tratto spondale del Sangone e le aree destinate al parco commerciale.
- Sia aumentata la densità degli alberi previsti tra gli stalli dei parcheggi. Gli alberi dovranno avere alla base del fusto un'area di rispetto adeguata di terreno che permetta una raccolta naturale dell'acqua piovana oltre che funzione di barriera da eventuali urti delle auto.
- Nell'area di intervento sono presenti specie alloctone invasive quali *Ailanthus*. Per evitare che durante la fase di cantiere vengano propagate nelle aree circostanti, sarà necessario seguire le seguenti misure di gestione atte al contenimento del fenomeno:
 - deve essere prevista un'area di lavaggio dei pneumatici degli autoveicoli in entrata ed uscita dall'area di cantiere;
 - le fasi di taglio, sfalcio ed eradicazione dovranno essere effettuate prima del periodo di fioritura;
 - le piante tagliate ed i residui vegetali dovranno essere raccolti con cura e le superfici di terreno dovranno essere adeguatamente ripulite dai residui vegetali che dovranno essere stoccati in aree di cantiere appositamente destinate, dove gli stessi dovranno essere coperti (con teli di plastica ancorati al terreno o altre tipologie di coperture) in modo che anche in caso di vento, i semi o parti vegetative delle specie, non possano essere volatilizzati e disperse nelle aree circostanti;
 - dovrà essere posta particolare cura anche nelle fasi di trasporto e spostamento dei residui vegetali all'interno del cantiere e durante il trasporto dei residui vegetali verso i siti di smaltimento, in modo da evitare rischi di dispersione delle specie vegetali in queste fasi;
 - gli scarti vegetali non dovranno essere conferiti in discarica ma dovranno essere destinati ad impianti di compostaggio industriale oppure presso impianti di incenerimento. Oltre che essere necessario escludere l'utilizzo di specie invasive, si ricorda che nella vicinanza delle aree verdi in prossimità di corsi d'acqua e al confine con il SIC vi è un elevato rischio di diffusione di queste specie; si raccomanda di definire con l'Ente Parco di Stupinigi le specie da utilizzare nella sistemazione a verde dell'area in oggetto.
 - per l'area destinata a verde della nuova viabilità è necessario prevedere un piano di gestione dove siano anche individuati i soggetti responsabili a cui compete tale attività.

Campi magnetici

- Nell'area in oggetto insistono due linee in tensione, la prima situata nell'angolo tra lo svincolo della tangenziale direzione nord e via dei Cacciatori, in un'area destinata a parcheggio individuata come P/V1, questa è compatibile con il progetto in quanto l'ampiezza della fascia di rispetto ricade all'interno dell'area destinata a parcheggio, è necessario comunque evitare che all'interno della stessa vi siano luoghi di possibile permanenza prolungata della popolazione. Il secondo tracciato delle linee in tensione ricade all'interno dell'area, in prossimità dei centri commerciali già esistenti e nell'area di parcheggio. Si ricorda che per quanto riguarda le linee elettriche a media tensione, come quella in oggetto, solo nel caso si tratti di linea in cavo cordato ad elica, non vi sono specifici

vincoli per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici (non è fissata una fascia di rispetto). In caso in cui, invece, si trattasse di altra tipologia di linea, è necessario definire l'ampiezza della fascia di rispetto e verificare che all'interno della stessa non vi siano luoghi di possibile permanenza prolungata della popolazione. Si ricorda inoltre che, ai sensi del D.M. 16.01.1991, tenuto conto sia del rischio di scarica che dei possibili effetti provocati dall'esposizione ai campi elettrici e magnetici, i conduttori delle linee di classe seconda e terza, nelle condizioni indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere alcun punto a distanza dai fabbricati minore di $(3+0.010 U)$ m, con catenaria verticale e di $(1,5 + 0,006 U)$ m, con il minimo di 2 m. con catenaria supposta inclinata di 30° sulla verticale. Inoltre i conduttori delle linee di classe seconda e terza con $U <$ di 300 Kv, nelle condizioni di cui sopra e con catenaria verticale, non devono avere un'altezza su terrazzi e tetti piani minore di 4 m. Nessuna distanza è richiesta per i cavi aerei. A tal proposito si ricorda che il Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne indica le seguenti definizioni:

- Linea di seconda classe – Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale è superiore a 1000 V ma inferiore o uguale a 30.000 V e quella a tensione superiore nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia sia inferiore a 3434 daN (3500 kgf).
- Linea di terza classe – Sono, agli effetti delle presenti norme, le linee di trasporto o distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale è superiore a 30.000 V e nelle quali il carico di rottura del conduttore di energia non sia inferiore a 3434 da N (3500 kgf)
- Cavi aerei – cavi, comprese le eventuali funi portanti, tesi fra sostegni e costituiti da uno o più conduttori dotati di un rivestimento che assicuri l'isolamento e la protezione durevole nei confronti delle condizioni ambientali e meccaniche della posa all'aperto, e muniti per le linee di seconda e terza classe di uno schermo metallico, continuo, messo a terra.

Risorse energetiche

- Gli affinamenti progettuali da introdurre in sede di stesura del progetto definitivo devono incentivare il risparmio energetico e l'uso di energie alternative, che dovranno rispondere a quanto previsto dal D.L.gs. n.311 del 29/12/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 01/02/2007 che modifica il Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia.

A titolo di esempio devono essere favoriti:

- Il ricorso a tecniche costruttive che prevedano soluzioni tipiche della "bio-edilizia" quali le soluzioni progettuali di riscaldamento e raffrescamento "naturale" o "passivo".
- Gli impianti di illuminazione artificiali devono essere dimensionati secondo standard che consentano un corretto uso dell'energia evitando sprechi o sottodimensionamenti rispetto all'uso previsto e realizzati utilizzando apparecchiature ad alta efficienza e basso consumo.

E' necessario che gli edifici rispondano, per il riscaldamento ambientale e il condizionamento, ai requisiti stabiliti con la Delibera del Consiglio Regionale 11/01/2007 n. 98-1247 scheda 5 N per gli edifici adibiti a E5: Attività commerciali e assimilabili quali: negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati e esposizioni.

Sistemi di illuminazione

- La scelta quali-quantitativa degli apparecchi illuminanti al fine di limitare l'impatto sui Chiroteri e altre specie animali dovrebbe tenere in considerazione le seguenti esigenze:

- illuminare solo se strettamente necessario alla sicurezza pubblica
- ridurre al minimo il numero delle fonti di illuminazione artificiale
- ridurre al minimo la dispersione del fascio luminoso (in particolare non illuminare verso l'alto)
- ridurre al minimo l'altezza delle fonti di illuminazione artificiale
- ridurre al minimo l'emissione di raggi UV, in quanto attrattivi per l'entomofauna

Si richiede pertanto che siano adottate le seguenti misure di mitigazione:

- 1) sostituire i pali illuminanti di altezza 20 metri con pali bassi di massimo 8-10 metri;
- 2) ridurre la potenza dell'illuminazione ai minimi necessari ai fini della sicurezza pubblica;
- 3) prevedere l'uso di lampade al sodio ad alta pressione o lampade con analogia resa cromatica.

Fase di cantiere

- Dovranno essere definiti sia il percorso sia il numero di passaggi per i mezzi necessari alla movimentazione degli inerti verso la discarica e valutare l'impatto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di individuare un percorso a minor impatto ambientale in funzione dei recettori sensibili.
- L'allestimento e la gestione del cantiere devono essere previsti nell'ottica di mitigare il più possibile l'impatto sul territorio: fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri, l'impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività. L'impresa sarà tenuta a sottoporre agli organi competenti una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia. L'impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio ambientale, apportando quanto prima i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc..). Inoltre, l'impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri e rumore e, per quanto riguarda l'organizzazione del cantiere, occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori esterni.

Verifica delle prescrizioni

- Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad Arpa Dipartimento di Torino ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 40/98 il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera.
 - deve essere comunicato al Dipartimento ARPA di Torino l'inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/1998;
 - il Direttore dei lavori deve trasmettere all'ARPA Dipartimento di Torino, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nel presente atto ed inoltre una planimetria e una relazione dettagliata relativa alla distribuzione interna dell'area di cantiere (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell'efficacia;
- L'approvazione del progetto municipale per il rilascio dei permessi di costruire da parte del Comune di Nichelino è subordinata al recepimento delle prescrizioni di cui al presente atto.
- Dovrà essere ottenuta autorizzazione regionale ex art. 26 l.r. n. 56/77 s.m.i. preventiva al rilascio dei permessi di costruire che sarà subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente

atto ed alla verifica puntuale del rispetto della legge 122/1989 relativa alla quantificazione minima dei parcheggi privati.

- Il progetto definitivo dell'opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell'art.146 del D.lgs.42/04, dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013) delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Regione con DGR n. 53-11975 del 4/8/2009 .

- Tutte le opere presenti in fascia di rispetto autostradale dovranno essere autorizzate dalla Società ATIVA, previo benestare del concedente Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. In particolare le citate autorizzazioni potranno essere rilasciate solo dopo la presentazione del progetto esecutivo e la relativa valutazione, per quanto di competenza, da parte della Società Ativa. Il progetto sarà allegato al nulla osta e ne farà parte integrante.

- Si invita il comune di Nichelino a recepire con proprio atto, ad integrazione della Delibera di Giunta comunale n. 135/2013 di esclusione dalla VAS dello strumento urbanistico esecutivo, le osservazioni formulate dal Settore regionale Aree Naturali Protette competente in materia di Valutazione d'Incidenza in ambito VAS, contenute nella nota prot. n. 712/DB1016 del 20 gennaio 2014.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. n. 40/1998.

Il Dirigente
Patrizia Vernoni